



NORME E REGOLAMENTI

La Commissione Europea propone modifiche alla disciplina del credito al consumo
Dalla Consob i parametri per le informazioni finanziarie diffuse al mercato da parte degli emittenti quotati

Politica monetaria: il comunicato stampa della BCE

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Corte di Giustizia dell'Unione Europea: l'avvocato generale UE Bobek propone il criterio dell'interesse giuridico tutelato per la corretta applicazione del principio ne bis in idem

ALTRE NOTIZIE

Antiriciclaggio e partenariati pubblico-privati (PPP). La Commissione europea avvia una consultazione pubblica fino al 02 Novembre 2021.

Basilea III. EBA e BCE inviano una lettera congiunta alla Commissione europea per ribadire l'importanza di un'attuazione tempestiva e fedele delle riforme in sospeso.

Risk. Le ESAs (le tre Autorità europee di vigilanza - EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato il rapporto semestrale congiunto sulla valutazione del rischio per il sistema finanziario dell'UE.

La Commissione Europea propone modifiche alla disciplina del credito al consumo

La Commissione europea ha proposto una revisione della normativa UE in materia di credito al consumo (Direttiva 2008/48/CE). Dall'adozione della direttiva nel 2008 la digitalizzazione ha infatti profondamente modificato le scelte e le abitudini dei consumatori, che ora spingono per meno burocrazia e più rapidità per ottenere il credito, anche online. In particolare, si rende necessaria una piena armonizzazione della normativa che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione gli stessi standard di tutela degli interessi in un unico mercato interno.

La Commissione ha ipotizzato una serie di miglioramenti che riguardano l'ambito di applicazione della direttiva, alle sue definizioni e ai suoi termini talvolta poco chiari, agli obblighi di informazione non adattati ai media digitali, alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio, con conseguente insufficiente protezione dei consumatori.

In ottica di protezione del consumatore, si propone, tra l'altro, che le informazioni pubblicitarie e quelle fornite ai consumatori nella fase precontrattuale riflettano il crescente utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di conseguire l'obiettivo di proteggere i consumatori.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Dalla Consob i parametri per le informazioni finanziarie diffuse al mercato da parte degli emittenti quotati

Ai sensi dell'articolo 89-quater del Regolamento Emittenti, la Consob ha stabilito i parametri di rischio per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato. I parametri tengo conto: a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate; b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente; c) dell'attività sui titoli; d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati. [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Politica monetaria: il comunicato stampa della BCE

La Banca centrale europea, con comunicato stampa del 9 settembre 2021, ha reso note le proprie decisioni in materia di politica monetaria. In particolare, sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, è stato ritenuto che possano essere mantenute condizioni di finanziamento favorevoli con un ritmo degli acquisti netti di attività nel quadro del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP) moderatamente inferiore rispetto ai due trimestri precedenti. Sono stati inoltre confermati il livello dei tassi di interesse di riferimento della BCE, le indicazioni prospettiche (forward guidance) sulla loro probabile evoluzione futura, gli acquisti nell'ambito del Programma di acquisto di attività (PAA), le politiche di reinvestimento e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine. [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Corte di Giustizia dell'Unione Europea: l'avvocato generale UE Bobek propone il criterio dell'interesse giuridico tutelato per la corretta applicazione del principio ne bis in idem

L'avvocato generale dell'UE Michal Bobek, in tema di diritto della concorrenza, ha proposto un criterio unificato per la protezione contro la doppia incriminazione di cui all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tale articolo della Carta sancisce, infatti, il principio del ne bis in idem, garantendo la protezione del soggetto autore dell'illecito dall'istaurazione di un secondo procedimento avente ad oggetto un medesimo fatto. Premesso che gli approcci al principio del ne bis in idem sono stati spesso collocati, per ragioni di praticità, in due categorie, comunemente denominate «idem factum» e «idem crimen», secondo l'avvocato generale e conformemente a una giurisprudenza ormai costante, l'applicazione del principio del ne bis in idem nell'ambito del diritto della concorrenza dell'Unione dovrebbe basarsi su tre criteri: identità dell'autore dell'illecito, identità dei fatti e identità dell'interesse giuridico tutelato. Quest'ultimo criterio è stato applicato nel contesto di procedimenti e sanzioni all'interno dell'Unione europea, in riferimento ai quali la Corte ha statuito che il ne bis in idem «vieta (...) di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico». In altre parole, l'avvocato generale suggerisce di rendere l'esame dell'interesse giuridico tutelato e, quindi, dell'obiettivo perseguito, parte dell'analisi dell'idem. Infatti, è questo elemento che, da solo, consente di decidere, su un piano normativo, in modo chiaro ed ex ante, le ragioni per le quali una determinata condotta è perseguita in procedimenti paralleli o successivi, consentendo di stabilire se lo stesso presunto autore sia punito due volte per gli stessi motivi. [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Antiriciclaggio e partenariati pubblico-privati (PPP).

La Commissione europea avvia una consultazione pubblica fino al 02 Novembre 2021. [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Basilea III.

EBA e BCE inviano una lettera congiunta alla Commissione europea per ribadire l'importanza di un'attuazione tempestiva e fedele delle riforme in sospeso. [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Risk

Le ESAs (le tre Autorità europee di vigilanza - EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato il rapporto semestrale congiunto sulla valutazione del rischio per il sistema finanziario dell'UE [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it